



N. 4 - 2026

# CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

## DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

**Disposizioni in materia di promozione della partecipazione popolare alle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive a vocazione sociale**

\_\_\_\_\_  
*Approvato dall'Assemblea del 26 febbraio 2026*  
\_\_\_\_\_

**VISTO** l'articolo 99 della Costituzione;

**VISTA** la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL;

**VISTO** il Programma di Attività della XI Consiliatura approvato con voto unanime dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre 2023;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito dell'attività istruttoria della II Commissione *"Politiche sociali, sviluppo sostenibile e terzo settore"*, nella seduta del 13 ottobre 2025 è stato avviato il tavolo di lavoro *"Sport come cura"*, finalizzato ad approfondire il ruolo sociale, aggregativo e comunitario dello sport dilettantistico e a promuovere forme di partecipazione attiva della cittadinanza;

**TENUTO CONTO** che nella successiva riunione del 13 novembre 2025 la Commissione ha constatato lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla predisposizione del testo del disegno di legge;

**PRESO ATTO** che nella seduta dell'11 dicembre 2025 la II Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge *"Disposizioni in materia di promozione della partecipazione popolare alle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive a vocazione sociale"*;

**CONSIDERATO** che il provvedimento è stato successivamente riesaminato dalla Commissione II nella seduta del 14 gennaio 2026, nella quale è stato approvato a maggioranza;

**PRESO ATTO** che l'Assemblea, nella seduta del 28 gennaio 2026, ha approvato

all'unanimità il testo del disegno di legge;

**PRESO ATTO** che, a seguito delle osservazioni formulate in sede parlamentare, la II Commissione nella seduta del 12 febbraio 2026, ha completato l'ulteriore approfondimento richiesto ed ha approvato all'unanimità il provvedimento, confermandone la coerenza complessiva e la rilevanza nell'ambito delle politiche volte a promuovere la partecipazione popolare alle attività sportive dilettantistiche e a rafforzare la funzione sociale delle strutture sportive, anche attraverso la delega al Governo per l'introduzione di specifiche agevolazioni;

**CONSIDERATO** che nella medesima data del 12 febbraio 2026, il Consiglio di Presidenza ha approvato il già menzionato schema di disegno di legge ai fini della successiva deliberazione assembleare;

**UDITA** la relazione svolta dal Cons. Minunzio;

**VISTO** il verbale della seduta dell'Assemblea in data 26 febbraio 2026;

**SENTITO** il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

## **DELIBERA**

ai sensi dell'articolo 10, lettera i) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione dell'unito schema di disegno di legge recante *"Disposizioni in materia di promozione della partecipazione popolare alle attività delle*



*associazioni e delle società sportive dilettantistiche, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive a vocazione sociale".*

## Relazione

Il presente disegno di legge si inserisce in un dibattito normativo già avviato presso la Camera dei deputati con la proposta di legge n. 836, presentata il 30 gennaio 2023, finalizzata a introdurre strumenti di partecipazione popolare sia per le società sportive professionistiche che per quelle dilettantistiche, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza gestionale e la sostenibilità economica degli enti sportivi.

Tuttavia, mentre la proposta di legge parlamentare attribuisce un rilievo significativo al settore professionistico, il disegno di legge di iniziativa del CNEL concentra il proprio intervento esclusivamente sulle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD). Tale scelta risponde alla precisa volontà di intervenire sul tessuto di base del sistema sportivo nazionale, valorizzando la dimensione sociale e territoriale dello sport rispetto a quella meramente commerciale o di spettacolo.

In coerenza con i valori tutelati dagli articoli 2, 3, 33 e 41 della Costituzione, la proposta promuove la partecipazione dei sostenitori, degli enti locali e del Terzo Settore quale strumento fondamentale di coesione, aggregazione sociale e sviluppo dell'identità collettiva. Il CNEL intende valorizzare la pratica sportiva dilettantistica non solo come attività agonistica, ma come presidio di

legalità e strumento attivo di contrasto all'emarginazione sociale, con una vocazione specifica verso la riqualificazione delle periferie urbane e il sostegno alle aree interne del Paese.

In tale prospettiva, il disegno di legge mira a trasformare le società sportive in presidi territoriali di legalità e aggregazione sociale, introducendo meccanismi premiali e incentivi fiscali mirati.

La proposta di legge consta di nove articoli.

L'articolo 1 definisce il quadro generale dell'intervento, prevedendo misure volte a favorire la partecipazione diretta dei sostenitori e quella indiretta per il tramite dell'adesione, in qualità di socio partecipante o sovventore, degli enti del Terzo Settore, degli enti locali e di altri enti pubblici, al capitale sociale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. L'obiettivo è rafforzare il radicamento territoriale delle associazioni e delle società sportive, valorizzandone la funzione sociale e civica e promuovendo modelli di governance aperti, inclusivi e trasparenti.

L'articolo 2 costituisce il cuore della riforma, definendo i requisiti statutarî e organizzativi ulteriori rispetto a quelli indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, necessari per ottenere la qualifica di "associazione o società sportiva dilettantistica a partecipazione popolare".

Il comma 1, lettera *a*), prevede che le ASD e SSD istituiscano nei propri siti una sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente" per la pubblicazione semestrale di dati finanziari e contratti di lavoro sportivo.

Il comma 1, lettera *b*) prevede l'utilizzo di piattaforme digitali per facilitare il coinvolgimento attivo dei soci e della cittadinanza nei processi decisionali.

Il comma 1, lettera *c*) stabilisce l'introduzione di specifiche e vincolanti disposizioni volte a garantire che l'associazione o la società sportiva dilettantistica e le rispettive strutture organizzative interne assumano e mantengano caratteri di inclusione, partecipazione, democrazia e trasparenza. Tale disposizione mira a definire un modello gestionale che renda tali principi obbligatori, verificabili e permanenti nella vita dell'ente sportivo.

Il comma 1 lettera *d*) prevede che le società a partecipazione popolare debbano reinvestire gli utili integralmente in progetti ad alto impatto sociale, come iniziative contro la violenza di genere, contro il bullismo, borse di studio per minori in condizioni di disagio socioeconomico e programmi contro l'abbandono sportivo giovanile.

Il comma 1 lettere *e*) stabilisce il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

Il comma 1, lettera *f*) dispone che l'organo di amministrazione deve avere carattere

collegiale e deve garantire la rappresentanza di tutte le componenti della comunità sportiva, tra cui atleti, dipendenti e soci residenti nel territorio comunale.

Il comma 1 lettera *g*) prevede che le ASD e SSD includano, nel proprio assetto sociale, uno o più enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, oppure aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), disciplinate dal D. lgs. 4 maggio 2001, n. 207, enti locali o altri enti pubblici che abbiano sede legale e operino nello stesso ambito territoriale in cui l'associazione o società sportiva svolge la propria attività, così da garantire un effettivo radicamento comunitario e una partecipazione istituzionale coerente con la vocazione sociale della società o associazione sportiva.

Il comma 1, lettera *h*) prevede l'adesione a patti educativi di comunità promossi dagli istituti scolastici del territorio.

Il comma 1, lettera *i*), al fine di garantire l'effettiva natura popolare della proprietà delle ASD e SSD, stabilisce il divieto di detenere quote superiori al 30 per cento in capo a un unico soggetto o a gruppi familiari correlati.

Il comma 1, lettera *l*) stabilisce che le associazioni e società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare devono applicare, ai lavoratori sportivi indicati dall'articolo 25 del D. lgs. 36/2021, esclusivamente i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni

comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La finalità di tale disposizione consiste nell'impedire l'utilizzo di contratti "pirata" o non rappresentativi; garantire tutele uniformi ai lavoratori sportivi; assicurare che le condizioni economiche e normative siano coerenti con gli *standard* del settore.

Il comma 2 definisce le procedure di ammissione dei soci, salvo diversa previsione statutaria. L'obiettivo è garantire trasparenza, motivazione delle decisioni e tutela del diritto di partecipazione.

Il comma 3 elenca in modo tassativo quali comportamenti costituiscono distribuzione indiretta di utili, vietata per le ASD e SSD a partecipazione popolare. Sono sempre considerati distribuzione indiretta: lett. *a*) i compensi non proporzionati all'attività svolta o superiori agli *standard* del settore; lett. *b*) i compensi superiori del 40% rispetto ai contratti collettivi applicabili; lett. *c*) gli acquisti a prezzi anomali senza giustificazione economica; lett. *d*) la vendita di beni o servizi a soci, amministratori, collaboratori o soggetti collegati a condizioni più vantaggiose del mercato; lett. *e*) il pagamento di interessi su prestiti superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, se il prestito non proviene da banche o intermediari autorizzati, limite che può essere aggiornato con decreto interministeriale.

L'articolo 3 prevede un insieme articolato di contributi e incentivi erogati dal Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio, destinati a sostenere: lett. *a*) interventi di riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi; lett. *b*) acquisto di attrezzature e dispositivi di sicurezza; lett. *c*) attività agonistiche, giovanili, femminili e paralimpiche; lett. *d*) programmi di inclusione sociale e volontariato; lett. *e*) iniziative di prevenzione di ogni forma di violenza nello sport; lett. *f*) percorsi di formazione professionale e inserimento lavorativo degli atleti; lett. *g*) stabilizzazione dei rapporti di lavoro sportivo.

Il comma 2 individua criteri preferenziali per la formazione delle graduatorie e la definizione dell'entità dei contributi e degli incentivi, valorizzando elementi quali anzianità di affiliazione, numero di tesserati, attività sociali svolte e partenariati con enti pubblici, ASP ed enti del Terzo Settore.

Il comma 3 autorizza le Regioni a prevedere ulteriori misure di sostegno attraverso i fondi di coesione, anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo e culturale e con la società Sport e salute Spa di cui all'articolo 8 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178.

L'articolo 4 prevede l'assegnazione in gestione alle ASD e alle SSD a partecipazione popolare di impianti sportivi

e strutture pubbliche, incluse quelle soggette al codice delle leggi antimafia, prevedendo che gli interventi di recupero e ampliamento siano integralmente a carico del concessionario. La disposizione mira a favorire la rigenerazione urbana e la restituzione alla collettività di beni pubblici inutilizzati o sottratti alla criminalità organizzata.

L'articolo 5 introduce una modifica all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché importanti misure fiscali e contributive.

Il comma 1 prevede una detrazione IRPEF del 30% per le persone fisiche che sottoscrivono quote di ASD o SSD a partecipazione popolare con sede nel proprio comune di residenza, fino a un massimo di 10.000 euro annui.

Il comma 2 prevede un credito d'imposta del 25%, per le società sportive dilettantistiche che deliberano aumenti di capitale sottoscritti dai soggetti beneficiari della detrazione di cui al comma 1, elevabile al 50% per residenti nei comuni ricompresi nella "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne o per chi detiene almeno il 10% del capitale. L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE.

Il comma 3 prevede la possibilità per il contribuente di destinare il 5 per mille della

sua imposta sul reddito (IRPEF) alle ASD o alle SSD che rispettano i requisiti della presente legge.

L'articolo 6 attribuisce al Dipartimento per lo sport un ruolo strategico nella *governance* del nuovo modello di partecipazione popolare. Le sue funzioni – istituzione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), di una sezione specifica dedicata alle associazioni e società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare; vigilanza attiva sull'attuazione della legge e rendicontazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge – garantiscono: trasparenza del sistema; corretto mantenimento dei requisiti da parte degli enti; monitoraggio pubblico dell'impatto sociale della riforma. La finalità consiste nell'assicurare che la qualifica "a partecipazione popolare" non sia solo formale, ma corrisponda a un effettivo modello gestionale fondato su legalità, inclusione e responsabilità sociale.

L'articolo 7 conferisce al Governo una delega biennale per l'adozione di decreti legislativi volti a introdurre agevolazioni per la gestione di impianti sportivi a vocazione sociale da parte di ASD e SSD a partecipazione popolare.

L'articolo 8 stabilisce che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore e demanda a un Decreto del Presidente del Consiglio la definizione dei criteri per

l'iscrizione al RASD e per l'erogazione dei contributi.

L'intervento legislativo proposto dal CNEL non si configura come una mera riforma tecnica dei modelli di proprietà degli enti sportivi dilettantistici, ma intende elevare la partecipazione popolare a strumento di sviluppo territoriale e di contrasto alla deprivazione sociale. Attraverso il consolidamento delle ASD e SSD come motori di inclusione, il disegno di legge promuove una cultura sportiva fondata sulla legalità e sulla partecipazione attiva, garantendo una risposta strutturale alle fragilità delle comunità più esposte al rischio di emarginazione.

## Disegno di legge

### Art. 1.

*(Promozione della partecipazione popolare sportiva dilettantistica)*

1. In coerenza con gli articoli 2, 3, secondo comma, 33, settimo comma, e 41 della Costituzione, la presente legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta da parte dei sostenitori delle stesse, o indiretta, anche per il tramite dell'adesione, in qualità di socio partecipante o sovventore, degli enti di cui all'art. 4 del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, delle aziende pubbliche di servizio alla persona di cui al Capo II del D. lgs. 4 maggio 2001, n. 207, nonché degli enti locali e di altri enti pubblici, purché operanti nel relativo ambito territoriale di riferimento, al capitale sociale delle associazioni e delle società sportive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono le rispettive attività quale strumento di coesione e aggregazione sociale, di crescita del senso civico, di resilienza e sviluppo dell'identità collettiva della comunità territoriale di appartenenza e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità.

**Art. 2.**

*(Requisiti per l'acquisizione della qualifica di associazioni e società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, possono acquisire la qualifica di associazioni e società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del D. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, i cui statuti e atti costitutivi, oltre a quanto già stabilito dall'articolo 7, comma 1 del medesimo decreto prevedano le seguenti ed ulteriori prescrizioni:

*a*) istituzione, nel sito istituzionale, di un'apposita sezione dedicata all'amministrazione trasparente, aggiornata semestralmente, contenente tutti i dati finanziari e le informazioni sui contratti di lavoro sportivo stipulati nel rispetto di quanto previsto dalla successiva lettera *l*), individuati attraverso l'obbligatoria indicazione del codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e recanti cifre e beneficiari;

*b*) utilizzo di piattaforme digitali e strumenti di partecipazione *on-line*, quali portali dedicati e applicazioni mobili, per facilitare l'accesso e il coinvolgimento attivo e sistematico dei soci, dei cittadini, delle associazioni e dei tifosi nella

partecipazione azionaria e nelle decisioni strategiche;

*c)* introduzione di specifiche e vincolanti disposizioni atte a garantire che l'associazione e la società sportiva dilettantistica e le rispettive strutture organizzative interne assumano e mantengano caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza;

*d)* impiego degli utili o degli avanzi di gestione per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di educazione contro la violenza di genere, il bullismo e qualsiasi forma di discriminazione, la realizzazione di progetti orientati a ridurre l'abbandono della pratica sportiva giovanile, il finanziamento di borse di studio e doti sportive destinate a minori in condizioni di disagio socioeconomico, l'avviamento di discipline sportive diverse da quella originaria e prevalente;

*e)* divieto assoluto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti;

*f)* obbligo di un organo di amministrazione a carattere collegiale avente tra i componenti almeno un rappresentante degli atleti, un rappresentante dei dipendenti o collaboratori sportivi e un rappresentante dei soci residenti o domiciliati nell'ambito territoriale comunale o municipale di riferimento;

*g)* adesione, in qualità di socio partecipante o sovventore, di uno o più tra gli enti di cui all'art. 4 del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, le aziende pubbliche di servizio alla persona di cui al Capo II del D. lgs. 4 maggio 2001, n. 207, gli enti locali ed altri enti pubblici, purché aventi sede legale ed operanti nel relativo ambito territoriale di riferimento;

*h)* adesione a uno o più patti educativi di comunità promossi dagli istituti scolastici operanti nel relativo ambito territoriale di riferimento;

*i)* divieto di concentrazione o titolarità diretta o indiretta di quote sociali superiori al 30 per cento da parte di una sola persona fisica o più persone fisiche aventi rapporti di parentela e affinità fino al terzo grado, nonché da un medesimo soggetto giuridico o più soggetti giuridici privati in rapporto di collegamento o di controllo nel caso di società sportive dilettantistiche, o da parte di persone fisiche aventi rapporti di parentela e affinità

fino al terzo grado nel caso di associazioni sportive dilettantistiche;

*l)* obbligo di applicazione ai soggetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Ai fini di cui alla lettera *c)* del comma 1 si applicano le seguenti disposizioni, salvo diversa previsione statutaria o nell'atto costitutivo:

*a)* l'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

*b)* l'organo competente ai sensi della lettera *a)* deve motivare il rigetto della domanda di ammissione e comunicarla, entro trenta giorni, agli interessati;

*c)* l'interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere di essere audito personalmente dall'organo di cui alla lettera *a)* ai fini dell'eventuale revoca della decisione. In alternativa, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo da essa eletto, i quali deliberano sulle domande non accolte nella loro successiva convocazione, qualora non siano appositamente convocati.

3. Ai fini di cui alla lettera *e*) del comma 1, costituiscono distribuzione indiretta di utili:

*a*) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o in analoghi settori e condizioni;

*b*) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40 per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

*c*) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

*d*) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il

secondo grado nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

*e)* la corresponsione di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, salvo aggiornamento con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I soggetti giuridici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del D. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, per i quali sia stata riconosciuta la qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica in conformità alla presente legge e la conseguente iscrizione nell'apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) istituita in attuazione del successivo articolo, 6 comma 1, lettera *a)*, sono tenuti ai fini del mantenimento della qualifica stessa, a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno apposita certificazione circa il mantenimento del possesso dei requisiti indicati dal comma 1 del presente articolo, rilasciata da un professionista iscritto nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.

**Art. 3.**

*(Misure agevolative e di sostegno)*

1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e delle società sportive a partecipazione popolare, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio eroga contributi ed incentivi destinati a:

a) riqualificazione e ammodernamento di impianti sportivi, diretti a garantire, in particolare, l'efficientamento energetico, la sostenibilità ambientale e la messa a norma e in sicurezza degli impianti;

b) acquisto di attrezzature e di equipaggiamenti per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e di base che meglio favoriscano il miglioramento delle prestazioni e garantiscano la protezione dell'incolumità degli atleti;

c) iniziative e manifestazioni dirette a promuovere la pratica sportiva agonistica, anche con particolare riguardo alle attività giovanili, femminili e paralimpiche;

d) programmi di inclusione sociale e di volontariato delle atlete e degli atleti rivolti alla comunità territoriale di riferimento;

e) campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione di ogni forma di violenza nello sport;

f) attività di formazione professionale sportiva ed inserimento lavorativo di giovani atleti e di giovani atlete;

g) programmi di intervento psicopedagogico finalizzati alla prevenzione, al contrasto e al monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di disagio giovanile;

h) consolidamento e stabilizzazione dei rapporti di lavoro sportivo di cui all'art. 25, comma 2, del D. lgs. 36/2021 in favore di giovani atleti e giovani atlete tesserati dall'associazione o società sportiva a partecipazione popolare.

2. Per la formazione della graduatoria e la definizione dell'entità dei contributi e degli incentivi previsti sono considerati titoli preferenziali:

a) gli anni di affiliazione della società o dell'associazione alla federazione sportiva nazionale di categoria e alla disciplina sportiva associata;

b) il numero di tesserati iscritti alla società o all'associazione;

c) il numero di soci aderenti all'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'art. 4 del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

d) il numero dei rapporti di lavoro sportivo di cui all'art. 25, comma 2, del D. lgs. 36/2021 in capo alla società o all'associazione;

e) il possesso di riconoscimenti e trofei in ambito regionale, nazionale e internazionale;

f) lo svolgimento di attività di inclusione sociale, di volontariato e di partecipazione delle atlete e degli atleti rivolte alla comunità territoriale di riferimento;

g) l'esistenza di accordi e partenariati con gli enti locali, gli altri enti pubblici, gli enti di cui all'art. 4 del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, gli istituti scolastici e le aziende pubbliche di servizio alla persona di cui al Capo II del D. lgs. 4 maggio 2001, n. 207, operanti nel territorio di riferimento.

3. Le Regioni, nell'ambito dell'esercizio della potestà legislativa di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono realizzare a valere sulle risorse dei fondi di coesione di rispettiva pertinenza, anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con

l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, interventi e programmi finalizzati al sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. lgs. 36/2021 iscritte alla sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della presente legge, prevedendo in particolare una o più delle seguenti misure in loro favore:

a) crediti a tasso agevolato attraverso l'eventuale istituzione di un fondo di rotazione;

b) "bonus occupazionali" per il collocamento mirato di soggetti svantaggiati;

c) *voucher* sportivi e buoni sport per garantire l'accesso gratuito o agevolato ai servizi sportivi erogati in favore di soggetti svantaggiati.

#### **Art.4.**

*(Gestione di strutture sportive)*

1. Alle associazioni e alle società sportive a partecipazione popolare possono essere assegnati, temporaneamente o definitivamente, in gestione da enti pubblici territoriali e nazionali, anche mediante la

concessione di diritti reali o personali di godimento, impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, incluse quelle soggette all'applicazione del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con l'impegno di procedere, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, agli interventi di recupero, risanamento, miglioramento, ammodernamento o ampliamento di tali immobili, destinati eventualmente alla realizzazione di strutture polisportive o comunque idonee a consentire la pratica di altre discipline sportive in aggiunta a quelle originariamente svolte.

**Art. 5.**

*(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e agevolazioni fiscali e contributive per promuovere la partecipazione popolare nelle società sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: "1-*quinqüies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da persone fisiche per la sottoscrizione di quote sociali di società

sportive dilettantistiche a partecipazione popolare la cui sede legale e operativa sia ubicata nel medesimo comune italiano di residenza delle suddette persone, purché risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detraibile di cui al presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 10.000 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di cinque anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali”.

2. Alle società sportive dilettantistiche, aventi sede legale e operativa in Italia, che deliberino un aumento di capitale ai fini delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle persone fisiche residenti nel medesimo comune ove è ubicata la sede legale e operativa della società stessa e beneficiarie della detrazione di cui al comma 1. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata al 50 per cento qualora le persone fisiche beneficiarie della predetta detrazione detengano una percentuale del relativo capitale sociale pari ad almeno il 10 per cento più uno del capitale versato o le stesse siano residenti nei comuni ricompresi nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefici fiscali previsti dal comma 1-*quinqüies* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3. Il contribuente può destinare, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito (IRPEF) alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche che rispettano le disposizioni di cui alla presente legge.

#### **Art. 6.**

*(Attività del Dipartimento per lo sport della  
Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri:

*a)* istituisce, nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, una sezione con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle associazioni e società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare;

*b)* vigila sull'attuazione della presente legge, provvedendo d'ufficio alla cancellazione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare sportiva dalla relativa sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), in caso di perdita dei requisiti prescritti dall'articolo 2, comma 1, o in caso di mancato adempimento ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

*c)* trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, comprensiva di dati sul numero e la diffusione territoriale delle associazioni e società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare, nonché sul reinvestimento di utili e delle finalità sociali perseguite.

**Art. 7.**

*(Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di impianti sportivi a vocazione sociale da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni per la gestione di strutture sportive a vocazione sociale da parte di associazioni e società sportive a partecipazione popolare.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili assegnati in gestione alle associazioni e società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare;

*b)* quantificazione degli oneri urbanistici;

*c)* determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi;

*d)* previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente;

e) detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

#### **Art. 8.**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art 9.**

*(Disposizioni finali)*

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine di cui al comma 1, è adottato il regolamento per la definizione:

*a)* dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)* della presente legge, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare;

*b)* dei requisiti, criteri e modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi in conto capitale e in conto gestione e degli incentivi di cui all'articolo 3 della presente legge nonché i divieti di cumulo con altri benefici ed erogazioni



previste dal Dipartimento per lo sport della  
Presidenza del Consiglio dei ministri.



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO  
Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

[segreteria.presidenza@cnel.it](mailto:segreteria.presidenza@cnel.it)

[segreteria.generale@cnel.it](mailto:segreteria.generale@cnel.it)

[protocollo@postacert.cnel.it](mailto:protocollo@postacert.cnel.it)

[www.cnel.it](http://www.cnel.it)